



PSR14-20
Campania



Fondo europeo agricolo
per lo sviluppo rurale:
l'Europa investe
nelle zone rurali



a cura del GRUPPO APPALTI ADG-FEASR REGIONE CAMPANIA

in collaborazione con Sviluppo Campania

In Gazzetta Ufficiale l'aggiornamento delle linee guida n. 2 dell'ANAC in tema di offerta economicamente più vantaggiosa

Sono state pubblicate nella Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 120 del 25 maggio 2018 le Linee Guida n. 2, di attuazione del D.lgs. 18 aprile 2016, e n. 50 (Codice dei contratti pubblici) recanti "Offerta economicamente più vantaggiosa", aggiornate al D. lgs 19 aprile 2017, n. 56.

L'aggiornamento delle Linee guida è dovuto alle modifiche apportate dal Decreto correttivo al Codice, in ordine all'offerta economicamente più vantaggiosa (OEPV), modifiche che, in generale, hanno riguardato soprattutto l'ambito oggettivo di applicazione dell'OEPV secondo il miglior rapporto qualità/prezzo, e l'introduzione del limite massimo attribuibile al peso della componente economica (massimo il 30%), così come previsto dall'art. 95, comma 10-bis del Codice. In particolare, sono state introdotte le seguenti modifiche: a) revisione delle ipotesi

generali di utilizzo del criterio esclusivo dell'offerta economicamente più vantaggiosa, secondo il miglior rapporto qualità/prezzo, così come modificati dal decreto correttivo (art. 95, comma 3); b) revisione dei casi di utilizzo facoltativo del criterio del minor prezzo, così come modificati dal decreto correttivo (art. 95, comma 4); c) ricognizione di tutti i casi previsti nel Codice di utilizzo necessario del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, secondo il miglior rapporto qualità/prezzo, tra i quali si evidenziano talune ipotesi di affidamento di servizi sociali (artt. 142, 144) e la gran parte delle ipotesi di partenariato pubblico privato e affidamento a contraente generale (artt. 183, 187, 188, 195); d) richiamo del limite del 30% alla componente economica dell'offerta (art. 95, comma 10-bis); e) inserimento della previsione che impedisce la valutazione di opere aggiuntive



sotto forma di varianti migliorative in fase di offerta (art. 95, comma 14-bis), fornendo al riguardo una esplicitazione della ratio sottesa alla norma. Le Linee guida n. 2 sono disponibili nella sezione Documenti-ANAC

Pubblicazione del Regolamento dell'ANAC per la gestione del Casellario Informatico dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture

È stato pubblicato sul sito dell'Autorità nazionale anticorruzione il Regolamento, del 06 giugno 2018, per la gestione del Casellario Informatico dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, ai sensi dell'art. 213, comma 10, d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50. La citata disposizione del Codice prevede, infatti, che l'Autorità gestisca il Casellario Informatico dei contratti di lavori, servizi e forniture, istituito presso l'Osservatorio, contenente tutte le notizie, le informazioni e i dati relativi agli operatori economici con riferimento alle iscrizioni previste dall'art. 80 del Codice. All'Autorità è devoluto il compito di stabilire le ulteriori informazioni che devono essere presenti ritenute utili ai fini della tenuta del Casellario, della verifica dei gravi illeciti professionali di cui all'art. 80, comma 5, lett. c), dell'attribuzione del rating di impresa di cui all'art. 83, comma 10 o del conseguimento dell'attestazione di qualificazione di cui all'art. 84 del codice, nonché di assicurarne il collegamento con la Banca dati nazionale degli operatori economici, prevista dal successivo art. 81.

L'adozione del Regolamento segue la delibera del Consiglio dell'Autorità n.1386 del 21 dicembre 2016, che ha delineato il contenuto delle annotazioni da inserire nel Casellario Informatico e i relativi modelli di comunicazione da adottarsi a cura delle Stazioni appaltanti, degli operatori economici che intendono concorrere ad affidamenti di contratti pubblici e delle Società Organismo di Attestazione (SOA). Il provvedimento risponde alla ravvisata opportunità di disciplinare, quindi, la trasmissione del già delineato flusso informativo, l'iscrizione nel Casellario Informatico dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, delle annotazioni relative alle informazioni pervenute, la partecipazione al procedimento in relazione alle specifiche caratteristiche e circostanze delle iscrizioni, le modifiche da apportare per effetto del contenzioso amministrativo o civile, la durata della permanenza delle annotazioni nel casellario e le modalità per la loro cancellazione (cfr. art. 2).

Il Regolamento prevede, tra l'altro, che la sezione

"A" del Casellario, contenente i dati riguardanti le attestazioni di qualificazione rilasciate dalle S.O.A. alle imprese esecutrici di lavori pubblici e le notizie riguardanti le medesime S.O.A., sia ad accesso pubblico (cfr. art. 7); essendo invece, la sezione "B" ad accesso riservato alle stazioni appaltanti e alle S.O.A., nonché agli operatori economici destinatari del provvedimento di annotazione per la visione della propria posizione, occorre procedere, mediante presentazione di istanza all'ufficio competente, nelle more della definizione di una apposita procedura telematica gestita dall'Autorità (cfr. artt. 8 e 10).

L'articolo 41 prevede l'entrata in vigore del Regolamento il giorno successivo alla sua pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale.

Il provvedimento è consultabile al seguente collegamento: <http://www.anticorruzione.it/portal/rest/jcr/repository/collaboration/Digital%20Assets/anacdocs/Attivita/regolamenti/reg.06.06.2018.casellario.informatico.pdf>

Modalità di approvazione del DUP e del DUP Semplificato e degli ulteriori documenti di programmazione degli Enti Pubblici

Il Ministero dell'Economia e delle Finanze, con Decreto del 18 maggio 2018 pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 132 del 9 giugno 2018 ha approvato ulteriori semplificazioni del Documento unico di programmazione semplificato.

Attraverso le modifiche apportate dal Dm 18 maggio 2018 al principio contabile allegato 4/1 di cui al Dlgs 118/2001, è stato ulteriormente semplificato il Dup per i piccoli Comuni fino a 5.000 abitanti. Oltre a superare l'obbligo di definire gli obiettivi strategici per la durata del mandato amministrativo, sono stati alleggeriti sia i contenuti dell'analisi esterna e interna sia della programmazione.

In particolare, la programmazione può limitarsi a tracciare indirizzi generali in ordine alle entrate e alle spese, agli equilibri, agli obiettivi per missione e del Gap. Importante novità introdotta è la previsione secondo la quale "fatti salvi gli specifici termini previsti dalla normativa vigente, si considerano approvati, in quanto contenuti nel DUP, senza necessità di ulteriori deliberazioni":



- il piano triennale delle opere pubbliche e l'elenco annuale;
- il programma biennale delle forniture di beni e servizi;
- la programmazione triennale del fabbisogno di personale;

- il piano delle alienazioni e valorizzazioni del patrimonio immobiliare;
- il piano triennale di razionalizzazione della spesa;
- altri documenti di programmazione settoriale.

Con l'entrata in vigore del nuovo Dm n. 14 del 2018, sono stati anche approvati i nuovi schemi per la programmazione delle opere pubbliche e delle acquisizioni di beni e servizi superiori ai 40.000 euro. Il decreto rimanda ai documenti di programmazione delle singole amministrazioni la disciplina dei tempi e delle modalità di approvazione dei piani, senza imporre proprie tempistiche e modalità come in passato.

Sono dunque venuti a meno gli ostacoli che impedivano alle Amministrazioni di unificare in un singolo documento gli atti di programmazione.

Per la consultazione del decreto e per i modelli allegati, si rimanda alla Gazzetta Ufficiale n. 132 del 9 giugno 2018 (pagina 20).

<http://www.gazzettaufficiale.it/eli/gu/2018/06/09/132/sg/pdf>

Requisiti di qualificazione dei componenti dell'ATI

Con la sentenza n. 4036/2018 del 2 luglio 2018, il Consiglio di Stato – Sez. Quinta – ha affrontato il tema della corrispondenza tra requisiti di qualificazione e quote di esecuzione del contratto pubblico in capo ai membri di un'ATI.

Nella suindicata pronuncia il Consiglio di Stato ha affermato il principio secondo cui il possesso dei requisiti di qualificazione prescritti dalla legge di gara non può essere soddisfatto dal raggruppamento complessivamente considerato, dovendo invece ciascuna impresa del raggruppamento essere adeguatamente qualificata in relazione alla specifica parte del servizio che assume. Neppure è invocabile il soccorso istruttorio

nella fattispecie, in quanto l'operatività dell'istituto deve escludersi allorché non si tratta di integrare tardivamente una documentazione che doveva essere acquisita con la domanda di partecipazione, o di accertare la sussistenza di un requisito di partecipazione effettivamente posseduto dalla concorrente al momento della scadenza del termine di presentazione delle offerte, bensì di integrare un requisito di qualificazione mancante.

Nel caso di ATI, dunque, ciascuna impresa del raggruppamento deve essere adeguatamente qualificata in relazione alla specifica parte del servizio che assume di eseguire.

Indicazioni alle stazioni appaltanti in tema di sistemi dinamici di acquisizione

Rispondendo a numerose richieste di chiarimento in merito alla modalità di acquisizione del CIG (codice identificativo gare) nelle procedure selettive gestite tramite i sistemi dinamici di acquisizione (art. 55 del Codice dei contratti pubblici), l'ANAC ha fornito le seguenti indicazioni.

Il sistema dinamico costituisce una procedura selettiva in cui l'acquisizione della commessa si svolge attraverso un meccanismo bifasico: con la prima fase la stazione appaltante istituisce il sistema dinamico di acquisizione e predispone, in sostanza, lo strumento abilitativo, aperto al Mercato, propedeutico alla successiva fase del confronto competitivo. Con la successiva fase si impianta la vera e propria gara fra gli operatori economici accreditati.

Al fine, quindi, di operare correttamente sui sistemi informativi dell'Autorità, ed evitare erronee duplicazioni nella tracciatura delle commesse e quindi dei volumi di spesa effettivamente movimentati, l'acquisizione del CIG dovrà essere effettuata unicamente nella fase della gara, utilizzando quale modalità di scelta del contraente la dicitura "sistema dinamico di acquisizione".

Viceversa, nella fase di istituzione del sistema dinamico di acquisizione non dovrà essere acquisito alcun CIG.

Documento di Gara Unico Europeo (DGUE) negli appalti sotto soglia

Il DGUE, dal 18 aprile di quest'anno utilizzato esclusivamente in formato elettronico, serve a professionisti e imprese per dichiarare i requisiti di idoneità e l'assenza di motivi di esclusione per le domande di partecipazione a una gara e di presentazione delle offerte (articolo 80 del Nuovo Codice Appalti). A tal proposito l'ANAC ha spiegato che in caso di affidamento diretto per importo fino a 5mila euro, la Stazione Appaltante non ha l'obbligo di acquisire il DGUE elettronico, ma può anche accettare

un'autocertificazione ordinaria prodotta ai sensi del D.P.R. 445.

Al contrario, per gli affidamenti diretti fino a 20mila euro è obbligatorio il DGUE elettronico. Inoltre, il DGUE può essere riutilizzato per successive procedure di affidamento, a condizione che gli operatori economici confermino la perdurante validità delle precedenti attestazioni. Sarà però necessario indicare nella dichiarazione il CIG della nuova procedura cui si intende partecipare.

Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il DM 49 del 7 marzo 2018, attuativo dell'art.111, comma 1, del Dlgs 50/2016, che individua le modalità di svolgimento delle funzioni del direttore dei lavori e del direttore di esecuzione



Il Regolamento, entrato in vigore il 30 maggio 2018, definisce la tipologia di atti attraverso i quali il direttore dei lavori effettua la sua attività (ex art. 101, comma 3, del Codice) in maniera da garantirne trasparenza, semplificazione, efficientamento informatico, con particolare riferimento alle metodologie e strumentazioni elettroniche anche per i controlli di contabilità. Inoltre, il decreto disciplina le modalità di svolgimento della verifica di conformità in corso di esecuzione e finale, la relativa tempistica, e i casi in cui il direttore dell'esecuzione può essere incaricato della verifica di conformità. Nel decreto vengono, inoltre, individuate compiutamente le modalità di effettuazione delle

attività di controllo tecnico contabile dell'esecuzione del contratto stipulato dalla stazione appaltante, di competenza del direttore dell'esecuzione. Inoltre, il Titolo IV abroga gli articoli da 178 a 210 del DPR 207 del 5 ottobre 2010, il Regolamento attuativo del vecchio Codice Appalti mentre gli articoli da 147 a 177, relativi all'esecuzione dei lavori, e da 211 a 214, relativi alla tenuta della contabilità, erano già stati abrogati dal Codice Appalti nel 2016.

La pubblicazione in Gazzetta Ufficiale è disponibile al seguente link:

<http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2018/05/15/18G00074/sg>

Mancato versamento contributo ANAC

Il TAR Puglia - Sez. I Bari - è intervenuto con la sentenza n. 1065 del 10 luglio 2018 sulle conseguenze del mancato versamento del contributo dovuto per legge in favore dell'ANAC ai fini della partecipazione delle imprese alle procedure per l'aggiudicazione di contratti pubblici. Il TAR pugliese ha ritenuto che, sulla base di quanto disposto dall'art. 1, comma 67, della legge n. 266/2005, che qualifica espressamente l'obbligo di versamento del contributo ANAC come "condizione di ammissibilità dell'offerta nell'ambito delle procedure finalizzate alla realizzazione di opere pubbliche", l'omesso pagamento non può essere sanato dopo la scadenza del termine perentorio di presentazione delle offerte, poiché, il mancato pagamento del contributo previsto per tutti gli appalti pubblici costituisce una "condizione di ammissibilità dell'offerta" e la sanzione dell'esclusione dalla gara deriva direttamente ed obbligatoriamente dalla legge" (cfr. Consiglio di Stato, sez. III, 12 marzo 2018, n. 1572).

Nemmeno è risultata applicabile nella fattispecie la possibilità di ricorrere allo strumento del soccorso istruttorio ex art. 83, comma 9, del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i. (recante il nuovo Codice dei contratti pubblici) per sanare il mancato, tempestivo pagamento del contributo. Il medesimo TAR ha infatti chiarito come la legge di gara cui afferisce la vicenda qui in rilievo prescriveva espressamente in capo ai concorrenti, con disposizione di tenore inequivocabile, l'obbligo di dimostrare in sede di offerta l'avvenuto pagamento del contributo dovuto all'ANAC.

psrcomunica@regione.campania.it

psr@pec.regione.campania.it

NUMERO VERDE
800 881017

www.agricoltura.regione.campania.it



ISCRIVITI ALLA NEWSLETTER ONLINE

Nell'ambito delle attività di comunicazione e informazione sul PSR poste in essere dalla Regione Campania, rientrano questa newsletter e PSRComunica. Ad entrambe è possibile iscriversi compilando il form al link agricoltura.regione.campania.it/PSR_2014_2020/mailling.html.

PSRcomunica



Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale: l'Europa investe nelle zone rurali



PSR14-20 Campania NEWSLETTER APPALTI

N.04 - AGOSTO 2018

a cura del GRUPPO APPALTI
ADG- FEASR REGIONE CAMPANIA

Salvatore **Capezzuto**
Antonio **Carotenuto**
Maurizio **Cinque**
Marcello **Murino**
Dora **Renzuto**

in collaborazione con

